

## RAFFRONTO

<p><b>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25</b> <b>Statuto della Regione Calabria</b></p> <p><b>Art. 57</b> <b>(Testo Storico)</b></p>	<p>Proposta di legge statutaria n. 6/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale S. Esposito, recante “Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”</p>
<p><b>Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3</b></p>	
<p><i>Art.57</i> <i>Consulta statutaria.</i></p>	<p><b>Art. 57 bis</b> <b>(Consulta statutaria)</b></p>
<p>1. <i>La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.</i></p>	<p><b>1. La Consulta statutaria è organo indipendente di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie.</b></p> <p><b>2. Essa è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e scelti tra: magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile con almeno dieci anni di carriera; professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno dieci anni di carriera; avvocati con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione.</b></p>
<p>2. <i>La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.</i></p>	<p><b>3. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.</b></p>
<p>3. <i>La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.</i></p>	<p><b>4. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.</b></p>
	<p><b>5. La carica di componente della Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali dell'organo.</b></p>
<p>4. <i>La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento</i></p>	<p><b>6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; opera secondo le disposizioni del proprio</b></p>

<i>deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</i>	<b>regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.</b>
	<b>7. Possono rivolgersi alla Consulta:</b>
	<b>a) il Presidente del Consiglio regionale;</b>
	<b>b) un quinto dei componenti del Consiglio regionale;</b>
	<b>c) il Presidente della Giunta;</b>
	<b>d) il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, previa delibera dell'organo;</b>
	<b>e) il Difensore civico;</b>
	<b>f) la Commissione per le pari opportunità;</b>
	<b>g) le Commissioni d'inchiesta;</b>
	<b>h) con riguardo alla materia referendaria, i soggetti promotori della richiesta di referendum.</b>
<b>5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:</b>	<b>8. La Consulta si esprime in particolare:</b>
<i>a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;</i>	<b>a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;</b>
<i>b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;</i>	<b>b) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;</b>
<i>c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;</i>	<b>c) sulla compatibilità con lo Statuto di disegni e proposte di legge o proposte di regolamento;</b>
<i>d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;</i>	<b>d) sulla regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum;</b>
<i>e) gli altri casi previsti dallo Statuto.</i>	<b>e) negli altri casi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.</b>
<b>6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.</b>	<b>9. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e detta le norme relative al suo funzionamento, nonché alla nomina ed al trattamento economico dei suoi componenti.</b>
<b>7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.</b>	<b>10. Gli organi regionali si adeguano alle valutazioni espresse dalla Consulta. Il Consiglio regionale può comunque decidere in senso contrario a singole pronunce, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</b>

